

Dmail Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2004 - prima convocazione

11 maggio 2004 - seconda convocazione

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi del D.M. 437/1998 e del Regolamento Consob 11971/1999

Relazioni degli Amministratori

sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti

(29 aprile 2004, I conv. – 11 maggio 2004, II conv.)

Parte Ordinaria

- 1) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Dmail Group S.p.A. al 31 dicembre 2003.

Il bilancio al 31 dicembre 2003 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 5.554.809 (rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti).

Vi proponiamo la copertura della perdita dell'esercizio 2003 pari a Euro 5.554.809 mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Dmail Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, riportante una perdita di esercizio pari a Euro **5.554.809**, in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la copertura della perdita dell’esercizio 2003 pari a Euro **5.554.809** mediante l’utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni.

Parte Straordinaria

- 1) *Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale per l'adeguamento delle regole concernenti il funzionamento della Società alla "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", contenuta del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successiva normativa correttiva ed integrativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale per l'adeguamento delle disposizioni statutarie al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successiva normativa correttiva ed integrativa.

1. Motivazioni dell'adeguamento

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 – contenente la riforma organica del diritto delle società di capitali e società cooperative – come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

Si rende pertanto necessario uniformare le regole statutarie ai contenuti della nuova normativa.

Qui di seguito sono illustrate le modifiche che il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario e conveniente apportare al vigente testo di Statuto. Alcuni di questi adeguamenti rispondono alla necessità di rendere compatibili alcune norme statutarie vigenti a disposizioni di legge oggi inderogabili; altre modifiche, invece, sono giustificate dall'opportunità di proporre l'introduzione nello Statuto di alcune facoltà volte a rendere più efficiente l'azione degli organi sociali. Infine, altri adeguamenti consistono in variazioni meramente formali, consistenti nell'aggiornamento, nella semplificazione e/o riorganizzazione del testo e nel conseguente adattamento alla nuova numerazione dei novellati articoli dello Statuto.

2. Esposizione a confronto degli articoli modificati nel testo vigente ed in quello proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>Art. 3 – SEDE</u></p> <p>La Società ha sede in legale in Pontassieve (Firenze), località Le Sieci, via Aretina n. 25.</p> <p>La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.</p>	<p><u>Art. 3 – SEDE</u></p> <p>La Società ha sede legale in Pontassieve (Firenze), località Le Sieci, via Aretina n. 25.</p> <p>La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.</p>
<p><u>Art. 4 – DURATA</u></p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p>	<p><u>Art. 4 – DURATA</u></p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.</p>
<p><u>Art. 5 – CAPITALE SOCIALE</u></p> <p>5.1</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni del valore nominale unitario di Euro 2 e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha deliberato fra l'altro un aumento del capitale sociale per massimi Euro 4.840.000 (quattromilionioottocentoquarantamila),</p>	<p><u>Art. 5 – CAPITALE SOCIALE E AZIONI</u></p> <p>5.1</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) 12.900.000 (dodicimilioninovecentomila) diviso in n. 5.000.000 (cinquemilioni) 6.450.000 (seimilioniquattrocentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2 (due) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed</p>

<p>mediante emissione di massime n. 2.420.000 (duemilioni quattrocentoventimila) nuove azioni da nominali Euro 2 (due) cadauna, con godimento regolare, dando mandato all'organo amministrativo, con le modalità previste dalla deliberazione stessa, di portare ad esecuzione detto aumento. L'assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha altresì deliberato di riservare, nell'ambito di tale aumento, n. 320.000 (trecentoventimila) nuove azioni al servizio di distinti piani di incentivazione e fidelizzazione azionaria (stock option plan) a favore di dipendenti della Società e/o di società controllate e di alcuni dei membri dell'organo amministrativo della Società e di società controllate, dando mandato all'organo amministrativo, nei termini previsti dalla stessa deliberazione, di stabilire le modalità del collocamento di tali tranches. Ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 30 (trenta) giugno 2004 (duemilaquattro); qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.</p>	<p>esigibili della Società.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha deliberato fra l'altro un aumento del capitale sociale per massimi Euro 4.840.000 (quattromilioni ottocento quarantamila), mediante emissione di massime n. 2.420.000 (duemilioni quattrocentoventimila) nuove azioni da nominali Euro 2 (due) cadauna, con godimento regolare, dando mandato all'organo amministrativo, con le modalità previste dalla deliberazione stessa, di portare ad esecuzione detto aumento. L'Assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha altresì deliberato di riservare, nell'ambito di tale aumento, n. 320.000 (trecentoventimila) nuove azioni al servizio di distinti piani di incentivazione e fidelizzazione azionaria (stock option plan) a favore di dipendenti della Società e/o di società controllate e di alcuni dei membri dell'organo amministrativo della Società e di società controllate, dando mandato all'organo amministrativo, nei termini previsti dalla stessa deliberazione, di stabilire le modalità del collocamento di tali tranches. Ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 30 (trenta) giugno 2004 (duemilaquattro); qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà</p>
---	---

<p>Nel rispetto della normativa vigente, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o cum warrants, e warrants. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.</p> <p>5.2</p> <p>I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o cum warrants, e warrants. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>L'assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.</p> <p>5.2</p> <p>I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 134 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
---	---

	<p>5.3</p> <p>Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge.</p> <p>La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita stima dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.</p> <p>5.4</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>5.5</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della</p>
--	--

	<p>Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.</p>
<p><u>Art. 6 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</u></p> <p>6.1</p> <p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge.</p> <p>Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione.</p> <p>Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea deve osservare le formalità</p>	<p><u>Art. 6 – STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO</u></p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma degli articoli 2349, secondo comma e 2351, ultimo comma del Codice Civile, l'assegnazione, a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.</p>

specificate nell'avviso di convocazione.

6.2

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere ritardata di 2 (due) mesi; la natura e consistenza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, entro la scadenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea stessa.

L'assemblea straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

6.3

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

<p>6.4</p> <p>Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere la discussione e di stabilire ordine e procedure della votazione.</p> <p>6.5</p> <p>L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda e in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci anche i non intervenuti ed i dissenzienti.</p>	
<p><u>Art. 7 - , DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</u></p> <p>Per essere ammessi all'assemblea, i soci devono procedere al deposito previsto ai sensi di legge. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione e, in caso di assemblea</p>	<p><u>Art. 7 - OBBLIGAZIONI</u></p> <p>7.1.</p> <p>La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2410 del Codice Civile e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta</p>

<p>straordinaria, anche per la terza convocazione.</p> <p>Ciascun Socio avente diritto di intervenire all'assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli da 136 a 144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti emanati dalla CONSOB in materia di deleghe di voto.</p> <p>Ciascun socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti Consob. In particolare, l'avviso di convocazione dell'assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto <p>l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario.</p>	<p>dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'articolo 2420-bis del Codice Civile.</p> <p>7.2</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>
<p><u>Art. 8 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da qualsiasi altro Consigliere di amministrazione.</p> <p>Il Presidente è assistito da un segretario</p>	<p><u>Art. 8 – PATRIMONI DESTINATI</u></p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.</p>

<p>designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio</p>	
<p><u>Art. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.</p> <p>L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.</p>	<p><u>Art. 9 – FINANZIAMENTI</u></p> <p>La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>

<p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p>	
<p><u>Art. 10 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO</u></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, secondo comma c.c.</p>	<p><u>Art. 10 – RECESSO</u></p> <p>Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:</p> <p>a) proroga del termine di durata della società;</p> <p>b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p><u>Art. 11 - CARICHE SOCIALI</u></p> <p>Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea e il segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e nei limiti di legge uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti. Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.</p> <p>Il Consiglio può inoltre nominare uno o più direttori generali.</p>	<p>Art. 6 <u>Art. 11 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</u></p> <p>6.1 11.1</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,</p>

	<p>l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa nel quotidiano "La Nazione".</p> <p>Nell'avviso dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli argomenti posti all'ordine del giorno;- nonché il luogo in cui si svolge l'Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;- il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione;- le altre menzioni richieste dalla legge. <p>Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea deve osservare le formalità specificate nell'avviso di convocazione.</p> <p>6.2 11.2</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia</p>
--	---

	<p>quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere ritardata di 2 (due) mesi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi la natura e consistenza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, entro la scadenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea stessa il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p> <p>11.3</p> <p>L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia consentito al Presidente
--	---

dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

~~6.3~~ 11.4

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

	<p>In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.</p> <p>Tuttavia, si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>6.5 11.5</p> <p>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda e in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.</p> <p>6.4 11.6</p> <p>Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, constatando il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere la discussione</p>
--	--

	<p>e, di stabilire ordine e procedure della votazione, nonché di verificare i risultati della stessa.</p> <p>6.5 11.7</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci anche i non intervenuti ed i dissenzienti.</p>
<p><u>Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, messaggi di posta elettronica, spediti rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o almeno un giorno prima di quello della riunione.</p> <p>La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice</p>	<p>Art. 7 <u>Art. 12 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</u></p> <p>12.1</p> <p>Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci devono procedere al deposito previsto ai sensi di legge. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione e, in caso di Assemblea straordinaria, anche per la terza convocazione.</p> <p>12.2</p> <p>Ciascun Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli artt. da 136 a 144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti emanati dalla CONSOB Consob in materia di deleghe di voto.</p>

<p>Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: <ul style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario. 	<p>12.3</p> <p>Ciascun Socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti Consob.</p> <p>In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; - l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario.
<p><u>Art. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Il voto non potrà essere validamente espresso dagli Amministratori che si trovino in situazione</p>	<p>Art. 8 <u>Art. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da qualsiasi altro Consigliere di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del</p>

<p>di conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo. In caso di parità di voti, la proposta dovrà considerarsi respinta.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle azioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate: in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio</p>
<p><u>Art 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento</p>	<p>Art. 9 Art. 14 - <u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>14.1</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non</p>

<p>dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.</p> <p>In particolare al Consiglio di amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.a..</p>	<p>superiore a tre anni esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.</p> <p>L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>14.2</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. I nuovi amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.</p>
--	---

	<p>14.3</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori</p>
<p><u>Art. 15 - COMITATO ESECUTIVO</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli artt. 12 e 13.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza</p>	<p>Art. 11 — CARICHE SOCIALI <u>Art. 15 -</u> <u>PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE,</u> <u>ORGANI DELEGATI</u></p> <p>15.1</p> <p>Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e nei limiti di legge uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti. Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.</p> <p>15.2</p> <p>Il Consiglio può inoltre nominare uno o più direttori generali. Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al</p>

	<p>Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.</p> <p><u>Art. 15 – COMITATO ESECUTIVO 15.3</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 4216 e 4317 del presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.</p>
<p><u>Art. 16 – DIRETTORI</u></p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vicedirettori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.</p>	<p><u>Art. 12 Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>16.1</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o, in caso di</p>

	<p>urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, messaggi di posta elettronica, spediti rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o almeno un giorno prima di quello della riunione.</p> <p>La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.2</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.</p> <p>16.3</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisive audio/video.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere assicurate, comunque:
--	---

	<p>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</p> <p>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri.</p>
<p><u>Art. 17 – RAPPRESENTANZA</u></p> <p>La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni.</p>	<p>Art. 13 <u>Art. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Il voto non potrà essere validamente espresso dagli Amministratori che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del</p>

	<p>quorum costitutivo. In caso di parità di voti, la proposta dovrà considerarsi respinta.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle azioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate: in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p><u>Art. 18 – SINDACI</u></p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'art. 2397 del codice civile. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili.</p> <p>La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società</p>	<p>Art. 14 <u>Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>18.1</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al H Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di</p>

<p>ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di deposito delle azioni di cui al precedente art. 7 a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni;</p> <p>Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare e votare soltanto una lista.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di</p>	<p>quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.</p> <p>In particolare al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>18.2</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.; b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio; d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze; g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
--	---

<p>deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società.</p> <p>All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.</p> <p>Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di un sindaco,</p>	<p>18.3</p> <p>Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli Organi Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.</p> <p>18.4</p> <p>Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>18.5</p> <p>Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che</p>
---	---

<p>subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p>esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.</p> <p>18.6</p> <p>Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al Collegio Sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei Sindaci.</p>
<p><u>Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE</u></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p>Art. 16 <u>Art. 19 – DIRETTORI</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vicedirettori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.</p>
<p><u>Art. 20 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p>	<p>Art. 17 <u>Art. 20 – RAPPRESENTANZA</u></p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati</p>

<p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile e dell'art. 158 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la distribuzione di acconti sui dividendi</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrivono in favore della Società.</p>	<p>nell'ambito delle proprie attribuzioni.</p>
<p><u>Art. 21 – LIQUIDAZIONE</u></p> <p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi</p>	<p>Art. 10 <u>Art. 21 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO</u></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, secondo terzo comma c.c.</p>

	<p>L'Assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p><u>Art. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</u></p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili .</p>	<p>Art. 18 <u>Art. 22 – SINDACI</u></p> <p>22.1</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'art. 2397 del codice civile 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione; • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

riunione oggetto della verbalizzazione;

- **che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.**

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

22.2

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dal presente Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore

	<p>a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;</p> <p>(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero</p> <p>(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.</p> <p>La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.</p> <p>All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.</p>
--	--

	<p>Tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di deposito delle azioni di cui al precedente art. 7 articolo 12 a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni e un curriculum professionale di ciascuno dei soggetti designati per la carica di Sindaco.</p> <p>Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare e votare soltanto una lista.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i</p>
--	--

	<p>singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.</p> <p>All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato Sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaco Effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di Sindaci Supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.</p> <p>Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p>
--	--

	<p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
	<p><u>Art. 19 Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE</u></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno</p>
	<p><u>Art. 20 Art. 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile e dell'art. 158 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la distribuzione di acconti</p>

	<p>sui dividendi.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrivono in favore della Società.</p>
	<p><u>Art. 21</u> Art. 25 – LIQUIDAZIONE</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori; b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione; d) i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.
	<p><u>Art. 22</u> Art. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.</p>

3. Illustrazione delle modifiche apportate.

Relativamente all'**articolo 3**, oltre ad omettere l'indicazione dell'indirizzo presso il quale è ubicata la sede legale, si propone di ampliare gli attuali poteri gestionali del Consiglio di Amministrazione con riferimento all'organizzazione dell'attività sociale, riconoscendo allo stesso la facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, sia in Italia che all'estero, come pure sopprimerle.

In ordine all'**articolo 5** si propone di incrementare i casi di esclusione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale, prevedendo che la delibera di aumento del capitale sociale possa escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita stima dalla società incaricata della revisione contabile.

Inoltre si propone di attribuire agli amministratori, a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, accrescendo i poteri dell'organo delegato rispetto a quanto consentito dalla precedente normativa.

Infine si è previsto che i prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate possano ricevere "individualmente" in assegnazione speciali categorie di azioni, che dovranno essere emesse a fronte di un aumento del capitale sociale mediante imputazione di utili.

Con l'**articolo 6** si è introdotta la possibilità di ricorrere ad un'ampia tipologia di strumenti finanziari, non più circoscritti alla dualità azioni-obbligazioni, legittimando l'Assemblea straordinaria dei Soci a deliberare l'assegnazione a prestatori di lavoro dipendenti dalla Società o da società controllate, di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Nel nuovo testo dell'**articolo 7** si disciplina l'emissione delle obbligazioni, mantenendo le

competenze attribuite dalla legge (competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni e dell'Assemblea straordinaria a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni).

Inoltre, si propone, in tema di obbligazioni convertibili, di attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Con la nuova formulazione dell'**articolo 8** si propone di consentire l'eventuale costituzione di patrimoni dedicati in via esclusiva ad uno specifico affare.

Con l'introduzione del nuovo testo dell'**articolo 9** si esplicita la possibilità per la Società di acquisire da parte dei Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con e senza obbligo di rimborso, in virtù della nuova normativa.

Introducendo nello Statuto una facoltà rimessa all'autonomia dei soci, con il nuovo testo dell'**articolo 10** si propone di prevedere, a tutela del patrimonio aziendale, l'esclusione del diritto di recesso in capo agli azionisti in caso di proroga della durata della società e in caso di introduzione, modificazione e eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Relativamente all'**articolo 11** la variazione proposta in ordine ai termini di convocazione dell'Assemblea degli azionisti (indicazione dei termini normativamente prescritti per le convocazioni assembleari in giorni e non più in mesi) risponde alla finalità di adeguarne, sotto il profilo formale, l'attuale formulazione per renderla in linea con il nuovo testo letterale dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Con riferimento alle modalità di convocazione dell'Assemblea si propone di prevedere, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la pubblicazione sul quotidiano "La Nazione".

Si propone inoltre di integrare la disciplina dello svolgimento delle adunanze assembleari,

determinando analiticamente i poteri del Presidente dell'Assemblea, così come esplicitato dalla nuova normativa, e consentendo l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'adeguamento proposto relativamente al nuovo testo dell'**articolo 14** concerne l'indicazione della durata delle cariche degli amministratori in esercizi e non più in anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Infine, si è esplicitato che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Relativamente al nuovo testo dell'**articolo 15**, al fine di garantire la massima efficienza e trasparenza nella gestione dell'attività aziendale, si propone di inserire un nuovo comma, prevedendo l'onere, in capo agli organi delegati, di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché l'obbligo, in capo agli stessi, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In ordine al nuovo testo dell'**articolo 16**, si propone di esplicitare espressamente la facoltà spettante ai membri del Collegio Sindacale di convocare il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'articolo 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e confermato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successiva normativa di modificazione ed integrazione.

Inoltre vengono esplicitati i poteri di coordinamento dei lavori consiliari che il legislatore riconosce al Presidente dell'organo.

Con riferimento al **nuovo articolo 18**, considerato il ruolo che svolge l'organo amministrativo all'interno della struttura organizzativa della Società, si propone, innanzitutto, di sottolineare il principio per cui la responsabilità della gestione non può essere condivisa dall'organo amministrativo con altri organi sociali, dichiarando espressamente che la gestione della società

spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

In secondo luogo, tra le molteplici facoltà attribuite dalla legge all'autonomia statutaria al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia alla gestione della Società – senza al contempo sottrarre all'Assemblea competenze e attività di rilievo – il Consiglio propone all'Assemblea di ampliare i poteri gestionali del Consiglio, delegando allo stesso la competenza a decidere sulle materie di seguito indicate:

- la delibera di fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la delibera di fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90%, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2505-bis del codice civile;
- la delibera di scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90%, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;

Si propone inoltre di esplicitare, al fine di sottolineare la funzione di guida nella Società dell'organo amministrativo:

- l'obbligo degli Amministratori di agire in modo informato e il potere di chiedere agli Organi Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società;
- l'onere del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, di esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della Società, di valutare, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione.

Infine, si esplicita l'obbligo di informativa in capo ai soggetti preposti al controllo interno e si propone di adeguare, sotto il profilo formale, l'attuale formulazione dell'articolo in esame al nuovo tenore letterale dell'articolo 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che gli amministratori devono riferire in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un

interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'adeguamento proposto nell'**articolo 21** risponde alla necessità di legittimare espressamente l'Assemblea a deliberare l'importo complessivo di tutti gli Amministratori, lasciando poi al Consiglio la ripartizione più opportuna.

La modifica dell'**articolo 22** soddisfa l'esigenza di indicare la durata delle cariche dei sindaci in esercizi e non più in anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Viene inoltre proposto di esplicitare l'obbligo del Collegio Sindacale di riunirsi almeno ogni novanta giorni, nonché si propone di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Infine, con riferimento ai requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale, anche in considerazione del nuovo disposto dell'articolo 2397, comma 2, c.c., si propone di provvedere all'adeguamento della clausola statutaria alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro di Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, contenente il "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate", in attuazione dell'articolo 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il D.M. 162/2000 prevede infatti (art. 1, commi 1 e 2) che le società con azioni quotate nei mercati regolamentati scelgano tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni almeno uno dei Sindaci effettivi, nel caso in cui il Collegio sia composto da tre membri ed almeno due Sindaci effettivi, nel caso in cui il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, e, in entrambi i casi sopra elencati, almeno uno dei Sindaci supplenti.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito sopra indicato devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero;

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Si precisa che ai fini della modifica della clausola statutaria di cui sopra: per materie strettamente attinenti all'attività di Dmail Group S.p.A. ai sensi del punto (b) che precede, si intendono le materie "inerenti il settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria anche multimediale"; per "settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa" ai sensi del punto (c) che precede, si intende il "settore del commercio e dell'editoria"

* * * * *

Oltre gli adeguamenti proposti negli articoli sopra nominati, il Consiglio intende altresì proporre all'Assemblea ulteriori modifiche statutarie di aggiornamento, semplificazione e/o di riorganizzazione del testo dello statuto di natura meramente formale o comunque conseguenti alle predette modifiche relativamente a:

- durata della Società (art. 4);
- capitale sociale e azioni (art. 5);
- convocazione dell'Assemblea (art. 11);
- rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori (art. 11);
- sostituzione degli Amministratori (art. 14);
- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 17);
- Sindaci (art. 22)
- liquidazione (art. 36).

* * * * *

Il Consiglio propone anche di procedere alla rinumerazione degli articoli che compongono lo statuto.

4. Proposta di deliberazione

“Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- preso atto della “Relazione Illustrativa degli Amministratori” e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

a) di adottare un nuovo testo di statuto, previa modifica delle disposizioni statutarie evidenziate nel testo appresso riportato:

TESTO PROPOSTO

“Art. 1 – DENOMINAZIONE

La Società si denomina "Dmail Group S.p.a."

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

2.1

La Società ha per oggetto:

- Commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza, utilizzando qualsiasi metodo ma prevalentemente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli:

a) macchinari e prodotti elettrici, elettronici, elettromeccanici e meccanici per l'automazione dei servizi contabili, amministrativi ed industriali, mobili e macchine per ufficio;

b) accessori, parti di ricambio, articoli di cancelleria e programmi relativi all'uso delle macchine precedenti;

c) attrezzature per il disegno e le arti visive, materiale scientifico;

d) libri, dischi, videocassette e relativi accessori di ogni genere;

e) sistemi di sicurezza ed antifurto in genere;

f) telefonia, relativi ricambi ed accessori;

g) articoli casalinghi per la casa in genere;

- h) articoli di arredamento per la casa;
- i) articoli per il tempo libero e lo svago;
- j) articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche , camper, moto, bici, etc.);
- k) articoli e prodotti per la cura della persona in genere;
- l) articoli e prodotti per la cura delle piante e degli animali in genere.

2.2

- Noleggio, locazione (esclusa però la locazione finanziaria) e vendita, eseguiti con ogni mezzo, di prodotti, di apparecchiature, di impianti, ivi compreso i relativi accessori, e di qualsiasi altro apparato o meccanismo anche virtuale, inerente la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o la comunicazione elettronica anche multimediale mediante impianti terrestri o satellitari;
- compravendita e noleggio di sistemi inerenti alla elaborazione, alla trasmissione ed alla comunicazione dei dati;
- attività di consulenza, assistenza nell'acquisto, installazione, realizzazione e riparazione di sistemi di elaborazione dati, della parola, del suono e delle immagini;
- attività di montaggio, installazione e di assistenza tecnica di apparecchiature, strumenti ed attrezzature per la telefonia e la comunicazione multimediale anche satellitare;
- locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile ed immobile ivi compreso diritti e opzioni di sfruttamento commerciale anche se di proprietà di terzi purché ne abbia la disponibilità legittima;
- costruzione e gestione di uno o più centri servizi per relazioni pubbliche e consulenza nei problemi della comunicazione avvalendosi anche di personale specializzato nel settore. Potrà a tal fine intrattenere rapporti di interscambio con analoghe società in Italia e all'estero, dando una completa assistenza dall'analisi delle strategie alla formulazione degli obiettivi, dalla definizione di una politica alla messa in opera di singole operazioni del programma di relazioni pubbliche e di comunicazione;
- servizio di richiesta di carte di credito aziendali e personali;
- servizio di informazioni scientifiche, tecniche, socio economiche ivi compresa attività di indagine

di mercato, ricerca di mercati e di marketing in genere avvalendosi delle reti di servizi nazionali ed internazionali e di telecomunicazione in genere nonché delle varie banche dati.

2.3

- Prestazione di assistenza tecnica e specializzata agli operatori economici allo scopo di favorire la conclusione di affari, seguendone il perfezionamento e curandone la relativa esecuzione. La società potrà fornire agli operatori economici, ai clienti ed ai terzi in genere l'assistenza e consulenza richiesta nei settori aziendali, amministrativi, tributari e legali e tecnici avvalendosi delle prestazioni di singoli professionisti, organizzazioni ed istituzioni specializzate ovvero di studi professionali nazionali ed internazionali;
- attività di formazione e addestramento del personale e dei collaboratori sia per aziende commerciali che per enti pubblici e privati;
- industria editoriale, libraria e grafica a mezzo stampa o con altri sistemi di diffusione compresi tutti i sistemi audiovisivi, i sistemi via cavo, o via telematica o via satellite;
- pubblicazione di testate giornalistiche periodiche e gestione di agenzie di informazione, con esclusione dei quotidiani.

2.4

- La Società potrà brevettare gli articoli ed i prodotti di sua invenzione nonché articoli di terzi, prodotti ideati e/o acquistati da terzi e rispondenti ai requisiti previsti dagli artt. dal 2584 al 2591 del Codice Civile, nonché delle leggi concernenti invenzioni, modelli, regolamenti e convenzioni internazionali;
- la Società potrà inoltre acquistare e/o commercializzare i brevetti di cui sopra ed organizzare meeting, seminari, riunioni, conferenze, congressi e quanto altro inerente all'attività sociale allo scopo di costituire le premesse per la promozione, incentivazione e sviluppo dell'attività creativa predisponendo depliant illustrativi opuscoli e pubblicazioni di carattere scientifico che illustrino i processi tecnici e tecnologici degli articoli e prodotti oggetto di brevetti;
- la Società potrà intrattenere rapporti con altri enti e società sia in Italia che all'estero e prestare una complessa assistenza in materia tecnica-commerciale e di consulenza sui processi tecnologici e di

funzionamento dei prodotti proposti;

- la Società potrà effettuare sia in Italia che all'estero tutte le operazioni inerenti alla creazione, la produzione ed il commercio di servizi meccanografici di prodotti quale software e simili di elaborazione dati in proprio e per conto terzi oltre a consulenze, rappresentanze nel settore meccanografico, di elaborazione e nel settore delle comunicazioni e trasmissione dati e dei relativi macchinari.

2.5

- La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ad eccezione delle attività finanziarie subordinate dalla legge a particolari autorizzazioni o requisiti, che comunque si renderanno utili ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.

- Potrà assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini e/o complementari, salvo quanto disposto dall'art. 2361 del Codice Civile.

Art. 3 – SEDE

La Società ha sede in legale in Pontassieve (Firenze), località Le Sieci, ~~via Aretina n. 25~~.

La Società, **con delibera del Consiglio di Amministrazione**, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 4 – DURATA

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e **può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci**.

Art. 5 – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1

Il capitale sociale è di Euro ~~10.000.000 (diecimilioni)~~ **12.900.000 (dodicimilioninovecentomila)** diviso in n. ~~5.000.000 (cinquemilioni)~~ **6.450.000 (seimilioni quattrocentocinquantamila)** azioni **ordinarie** del valore nominale unitario di Euro 2 (**due**) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti **o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società.**

L'Assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha deliberato fra l'altro un aumento del capitale sociale per massimi Euro 4.840.000 (quattromilioniottocentoquarantamila), mediante emissione di massime n. 2.420.000 (duemilioni quattrocentoventimila) nuove azioni da nominali Euro 2 (due) cadauna, con godimento regolare, dando mandato all'organo amministrativo, con le modalità previste dalla deliberazione stessa, di portare ad esecuzione detto aumento. L'Assemblea straordinaria del giorno 18 aprile 2000 ha altresì deliberato di riservare, nell'ambito di tale aumento, n. 320.000 (trecentoventimila) nuove azioni al servizio di distinti piani di incentivazione e fidelizzazione azionaria (stock option plan) a favore di dipendenti della Società e/o di società controllate e di alcuni dei membri dell'organo amministrativo della Società e di società controllate, dando mandato all'organo amministrativo, nei termini previsti dalla stessa deliberazione, di stabilire le modalità del collocamento di tali tranches. Ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 30 (trenta) giugno 2004 (duemilaquattro); qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

~~Nel rispetto della normativa vigente, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili o cum warrants, e warrants. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.~~

~~L'assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi.~~

~~L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni,~~

~~determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.~~

5.2

I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 134 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.3

Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita stima dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

5.4

L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

5.5

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

Art. 6 – STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma degli articoli 2349, secondo

comma e 2351, ultimo comma del Codice Civile, l'assegnazione, a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI

7.1

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2410 del Codice Civile e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'articolo 2420-bis del Codice Civile.

7.2 L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 – PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 – FINANZIAMENTI

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 10 – RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.**Art. 6 Art. 11 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI****6.1. 11.1**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi, ~~nei termini e secondo le modalità di legge~~ **almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa nel quotidiano "La Nazione".**

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- ~~nonché~~ **il luogo in cui si svolge l'Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;**
- il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione;
- **le altre menzioni richieste dalla legge.**

~~Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea deve osservare le formalità specificate nell'avviso di convocazione.~~

6.2. 11.2

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, ~~entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere ritardata di 2 (due) mesi~~ **entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto**

~~della Società. In questi casi la natura e consistenza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, entro la scadenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea stessa~~ il Consiglio di Amministrazione segnala **nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.**

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

11.3

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- **sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- **sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- **sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- **vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.**

~~6.3.~~ 11.4

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Tuttavia, si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.

~~6.5:~~ 11.5

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda e in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale e delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

~~6.4:~~ 11.6

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, ~~di constatare~~ **verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, constatando** il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, ~~nonché~~ di dirigere la discussione~~e~~, di stabilire ordine e procedure della votazione, **nonché di verificare i risultati della stessa.**

~~6.5:~~ 11.7

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci anche i non intervenuti ed i dissenzienti.

Art. 7 Art. 12 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

12.1

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci devono procedere al deposito previsto ai sensi di legge. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione e, in caso di Assemblea straordinaria, anche per la terza convocazione.

12.2

Ciascun Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli ~~Articoli~~ artt. da 136 a 144 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti emanati dalla ~~CONSOB~~ Consob in materia di deleghe di voto.

12.3

Ciascun Socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti Consob. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:

- l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza;
- le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario.

Art. 8 Art. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da qualsiasi altro Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio

Art. 9 Art. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre ~~anni~~ **esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica**, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme

regolamentari in materia.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

14.2

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. **I nuovi amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.** L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

14.3

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori

~~Art. 11 - CARICHE SOCIALI~~ **Art. 15 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI**

15.1

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e nei limiti di legge uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti. Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

15.2

~~Il Consiglio può inoltre nominare uno o più direttori generali.~~ **Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.**

~~Art. 15~~ **COMITATO ESECUTIVO 15.3**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli ~~4216~~ e ~~4317~~ del presente Statuto.

Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

~~Art. 12~~ **Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, messaggi di posta elettronica, spediti rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o almeno un giorno prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.2

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua

assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

16.3

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo-audio/video.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri.

Art. 13 Art. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

~~Il voto non potrà essere validamente espresso dagli Amministratori che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto ad una determinata deliberazione. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo. In caso di parità di voti, la proposta dovrà considerarsi respinta.~~

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

~~Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle azioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate: in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La~~

~~comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.~~

Art. 14 Art 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.

18.2

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.;**
- b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;**
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;**
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;**
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;**
- f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;**
- g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.**

18.3

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli Organi Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione

della Società.

18.4

Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi delegati, il generale andamento della gestione.

18.5

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

18.6

Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al Collegio Sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei Sindaci.

Art. 16 Art. 19 – DIRETTORI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vicedirettori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Art. 17 Art. 20 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 10 Art. 21 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo **ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione**, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, ~~secondo~~ **terzo** comma c.c.

L'Assemblea potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 18 Art. 22 – SINDACI

22.1

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, nominati ai sensi dell'art. ~~2397 del codice civile~~ **148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.** Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- **che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;**
- **che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;**

- **che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.**

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

22.2

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dal presente Statuto. Precisamente, almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore del commercio, anche tramite sistemi di comunicazione elettronica, e al settore dell'editoria, anche multimediale; ovvero

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore del commercio e dell'editoria.

La carica di Sindaco Effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria

secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di deposito delle azioni di cui al precedente ~~art. 7~~ articolo 12 a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni e **un curriculum professionale di ciascuno dei soggetti designati per la carica di Sindaco.**

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla carica di Sindaco Supplente.

Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I Soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare e votare soltanto una lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato Sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaco Effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di Sindaci Supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge

Art. 19 Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 20 Art. 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile e dell'art. 158 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrivono in favore della Società.

Art. 21 Art. 25 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria ~~stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi~~ **determina:**

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;**

- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;**
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;**
- d) i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.**

Art. 22 Art. 26 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.”

- b) di conferire al Presidente ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di delegati e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali alla presente deliberazione eventualmente chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.